



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LODI Sezione 2, riunita in udienza il 20/03/2023 alle ore 09:20 con la seguente composizione collegiale:

**PIGLIONICA VITO**, Presidente

**SCALISE ANGELA**, Relatore

**MATACCHIONI FRANCO**, Giudice

in data 20/03/2023 ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 58/2020 depositato il 08/07/2020

**proposto da**

Costruzioni Italia Labaro C.i.l. S.p.a. In Amministrazione Straor - 03626341006

**Difeso da**

Luca Mauro Di Lorenzo - DLRLMR81E06F839I

**Rappresentato da** Lucio Francario - FRNL CU52S27B519M

**Rappresentato da** Luigi Farenga - FRNL GU54A18H501Y

**Rappresentato da** Attilio Zimatore - ZMTTTL55B21C352C

**ed elettivamente domiciliato presso** [luca Mauro.dilorenzo@commercialistinapolinord.it](mailto:luca Mauro.dilorenzo@commercialistinapolinord.it)

**contro**

Comune di Casalmaiocco - Piazza San Valentino, 1 26831 Casalmaiocco LO

**Difeso da**

Alberto Marelli - MRLLRT64E07F205P

**ed elettivamente domiciliato presso** [alberto.marelli@milano.pecavvocati.it](mailto:alberto.marelli@milano.pecavvocati.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1767 IMU 2015

- sul ricorso n. 59/2020 depositato il 08/07/2020

**proposto da**

Costruzioni Italia Labaro C.i.l. S.p.a. In Amministrazione S - 03626341006

**Difeso da**

Luca Mauro Di Lorenzo - DLRLMR81E06F839I

**Rappresentato da** Lucio Francario - FRNLCU52S27B519M

**Rappresentato da** Luigi Farenga - FRNLGU54A18H501Y

**Rappresentato da** Attilio Zimatore - ZMTTTL55B21C352C

**ed elettivamente domiciliato presso** [luca Mauro.dilorenzo@commercialistinapolinord.it](mailto:luca Mauro.dilorenzo@commercialistinapolinord.it)

**contro**

Comune di Casalmaiocco - Piazza San Valentino,1 26831 Casalmaiocco LO

**Difeso da**

Alberto Marelli - MRLLRT64E07F205P

**ed elettivamente domiciliato presso** [alberto.marelli@milano.pecavvocati.it](mailto:alberto.marelli@milano.pecavvocati.it)

**Avente ad oggetto l'impugnazione di:**

- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1768 IMU 2016

**a seguito di discussione in pubblica udienza**

**Richieste delle parti:**

**Ricorrente/Appellante:** chiede di annullare gli Avvisi di Accertamento impugnati, in via principale, per la violazione dell'obbligo del preventivo contraddittorio ex art. 6 della Legge 212/2000 e, in subordine, per la carenza del presupposto impositivo, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

**Resistente/Appellato:** chiede il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con ricorso notificato in data 13.01.2020, la COSTRUZIONI ITALIA LABARO C.I.L. in A.S. (di seguito "Labaro"), in persona dei Commissari Straordinari, impugnava l'Avviso di Accertamento in Rettifica – Provvedimento n. 1767 del 19.11.2019 notificato il 25.11.2019 dal Comune di Casalmaiocco, per omesso versamento Imu anno 2015, oltre sanzioni e interessi, per l'importo complessivo di euro 38.009,00 (euro 28.910,00 per imposta evasa; euro 8.673,00 per sanzione; euro 420,46 per interessi; euro 5,54 per spese).

La ricorrente avanzava istanza di sospensione ex art. 47 comma 3<sup>a</sup> D.Lgs. 546/92.

Si costituiva il Comune di Casalmaiocco chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Con ulteriore ricorso notificato in data 13.01.2020, la Labaro, in persona dei Commissari Straordinari, impugnava l'Avviso di Accertamento in Rettifica – Provvedimento n. 1768 del 19.11.2019 notificato il 25.11.2019 dal Comune di Casalmaiocco, per omesso versamento Imu anno 2016, oltre sanzioni e interessi, per l'importo complessivo di euro 37.926,00 (euro 28.910,00 per imposta evasa; euro 8.673,00 per sanzione; euro 337,18 per interessi; euro 5,82 per spese).

La ricorrente avanzava istanza di sospensione ex art. 47 comma 3<sup>a</sup> D.Lgs. 546/92.

Si costituiva il Comune di Casalmaiocco chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di giudizio.

Con decreto presidenziale del 22.07.2020 venivano accolte le istanze di sospensione relative ai due ricorsi riuniti.

All'udienza del 19.11.2020 veniva confermato il provvedimento di sospensione e i procedimenti venivano rinviati a nuovo ruolo.

All'udienza pubblica del 20.03.2023, all'esito della discussione delle parti, le cause riunite venivano decise come da separato dispositivo allegato agli atti processuali.

## **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con il ricorso avente ad oggetto l'omesso versamento del tributo Imu per l'anno 2015, la ricorrente premette che esso ha ad oggetto due immobili, di sua proprietà, ubicati nel Comune di Casalmaiocco, Via Pandina, n. 5, identificati con i seguenti dati catastali: 1) FG 1 N. 112, SUB 1, Cat. D1, Rendita catastale 43.347,00; 2) FG 1 N. 112, SUB 2, Cat. A3, Rendita catastale 315,56.

La ricorrente assume di non essere tenuta a versare il tributo Imu, né le conseguenti sanzioni ed interessi, poiché - essendo stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex D.Lgs. n. 270/1999 con decreto del 2.07.2003 – gli obblighi di riscossione sono rinviati al momento in cui gli immobili saranno venduti e la relativa Imu dovrà essere versata entro tre mesi dalla vendita, come previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n. 504/92.

La ricorrente impugna l'atto impositivo suindicato per i seguenti motivi:

1. Violazione dell'obbligo del preventivo contraddittorio ai sensi dell'art. 6 della Legge 212/2000;

2. Illegittimità dell'avviso di accertamento e conseguente illegittima irrogazione delle sanzioni e degli interessi per presunto omesso versamento dell'imposta.

Con riguardo al motivo sub 1) la ricorrente, richiamata la ratio dell'art. 6 comma 5 Legge 212/2000, i principi costituzionali di cui agli artt. 24 e 97 della Costituzione, nonché alcune sentenze di merito e di legittimità, assume che la mancanza di un contraddittorio, preventivo all'Avviso di Accertamento, comporti la nullità dello stesso.

Con riguardo al motivo sub 2) sostiene che la pretesa tributaria è illegittima poiché essendo essa sottoposta alla procedura di Amministrazione Straordinaria ex D.Lgs. n. 270/1999, deve applicarsi la disciplina speciale di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 504/1992; rileva che, dopo l'ammissione alla procedura suindicata, il Tribunale di Roma, con provvedimento del 19.07.2004, aveva dichiarato la cessazione dell'esercizio dell'impresa con conseguente apertura della procedura di dismissione dei beni per soddisfare i crediti ammessi al passivo, con le regole previste dalla Legge Fallimentare, tra le quali il principio della par condicio creditorum.

La ricorrente sostiene l'applicabilità dell'art. 111 della legge fallimentare, richiamata dall'art. 20 del D.Lgs. n. 270/99, sicché l'omesso versamento del tributo non è punibile; evidenzia, altresì, che, per l'Imu è prevista una particolare disciplina in caso di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa e che tale disciplina è applicabile anche all'amministrazione straordinaria, in virtù del richiamo operato dall'art. 36 del D.Lgs. n. 270 del 1999. Conseguentemente, ad avviso della ricorrente, il pagamento dell'Imu dovrà essere eseguito, per tutto il periodo di vigenza della procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi, dalla data del decreto di trasferimento degli immobili, e che, nel caso di specie, non essendo stati ancora venduti i due immobili, non si è ancora realizzato il presupposto per il pagamento dell'Imu.

Conseguentemente la ricorrente chiede di annullare l'Avviso di Accertamento impugnato, in via principale, per la violazione dell'obbligo del preventivo contraddittorio ex art. 6 della Legge 212/2000 e, in subordine, per la carenza del presupposto impositivo, con vittoria di spese ed onorari, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.

Con il ricorso avente ad oggetto l'omesso versamento del tributo Imu per l'anno 2016, la ricorrente ha impugnato il relativo Avviso di accertamento per i medesimi motivi sopra esposti, avanzando le stesse conclusioni.

Il Comune di Casalmaiocco si è costituito, in persona del Sindaco pro-tempore con separate memorie, relative ai due ricorsi, chiedendo il rigetto dei ricorsi con vittoria delle spese di giudizio, per le ragioni di seguito esposte.

Secondo il Comune, il primo motivo è infondato, poiché nel caso di specie, non era necessario alcun approfondimento di fatto e, quindi, non sussisteva l'obbligo del contraddittorio in ordine alla formazione della pretesa tributaria.

Ad avviso del Comune, anche il secondo motivo è infondato poiché la disposizione di cui all'art. 10 comma 6 D.Lgs. 504/1992 è prevista soltanto per le imprese sottoposte a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa e non è pertinente il richiamo all'art. 36 del D.Lgs. n. 270/1999 poiché esso contempla un rinvio residuale e non integrale alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa.

La ricorrente ha depositato in data 20.02.2023 separate memorie aggiuntive, con le quali, oltre a ribadire quanto già esposto nei ricorsi, ha sostenuto che, in ogni caso, l'imposta correttamente dovuta per l'anno 2015 è pari ad euro 22.805,37 e quella dovuta per l'anno 2016 è pari ad euro 17.209,77 poiché il 5.02.2021 vi è stato un aggiornamento catastale, conseguente alla demolizione di una parte del fabbricato oggetto di accertamento, avvenuta già il 29.06.2015; che l'applicazione delle sanzioni è illegittima perché la società non è operativa e per le obiettive condizioni di incertezza normativa non imputabili alla contribuente.

Il Comune di Casalmaiocco, con separate memorie di replica, sostiene che il motivo concernente la rideterminazione dell'imposta è inammissibile per violazione dell'art. 24 del D.Lgs. 546/1992 atteso che si

tratta di una modifica della domanda principale; che, in ogni caso, è infondato poiché la variazione catastale del 5.02.2021 non può applicarsi all'imposta Imu del 2015 e del 2016; in secondo luogo il valore sarebbe costituito da quello applicabile al 1° gennaio dell'anno di imposizione; infine rileva che, secondo la giurisprudenza di legittimità, una volta demolito, l'immobile è tassabile poiché la particella corrisponde ad area fabbricabile che presuppone ex se un valore catastale.

I ricorsi riuniti sono infondati e devono essere rigettati.

Il primo motivo – proposto in ciascuno dei due ricorsi – è infondato.

Va osservato che la Suprema Corte (SS.UU., n. 24823 del 2015) ha affermato che non è imposto dalla legge in capo all'amministrazione fiscale, neppure a seguito dell'entrata in vigore della Legge 212/2020, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto.

Tale obbligo sussiste soltanto nelle ipotesi tassativamente indicate (es. accertamenti da studi di settore, attività di verifica contabile, ecc.), alle quali non è riconducibile la fattispecie in esame.

Anche il secondo motivo – proposto in ciascuno dei due ricorsi – è infondato.

Ad avviso del Collegio la norma di cui all'art. 10 comma 6 del D.Lgs. 504/1992 ha natura eccezionale e contiene un esplicito riferimento agli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa e non può essere applicata ad altre procedure quali il concordato preventivo e l'Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Recentemente la Suprema Corte ha affermato che "In tema di ICI, la procedura di amministrazione straordinaria per le grandi imprese in crisi, disciplinata dal d.lgs. n. 270 del 1999, non beneficia del regime agevolativo di cui all'art. 10, comma 6, del d.lgs. n. 504 del 1999, riferito esclusivamente agli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa, trattandosi di deroga al regime impositivo generale, da ritenersi di stretta interpretazione e quindi insuscettibile di interpretazione analogica" (Cass., ord. n. 7397 del 2019)

La natura eccezionale della norma suindicata non è contraddetta dall'art. 36 del D.Lgs. 270/99 - che contiene la disciplina processuale della procedura dell'amministrazione straordinaria - in quanto tale ultima disposizione prevede un rinvio alla disciplina della liquidazione coatta amministrativa di natura non integrale, ma limitato alla disciplina processuale.

Gli altri motivi, esposti nelle memorie aggiuntive devono ritenersi inammissibili ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 546/1992 poiché, successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo, non può essere ampliato l'oggetto della controversia.

Per le suesposte ragioni devono essere rigettati i ricorsi riuniti.

Conseguentemente deve condannarsi la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.815,00 (euro 1769,00 per studio, euro 851,00 per fase introduttiva ed euro 2195,00 per decisione) oltre il 15% spese generali più I.V.A. e contributo cassa previdenza come per legge.

**P.Q.M.**

Rigetta i ricorsi riuniti e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite liquidate in complessivi euro 4.815,00 (euro 1769,00 per studio, euro 851,00 per fase introduttiva ed euro 2195,00 per decisione) oltre il 15% spese generali più I.V.A. e contributo cassa previdenza come per legge.

Lodi, 20 marzo 2023

Il Giudice estensore

Angela Scalise

Il Presidente

Vito Piglionica